

D.M. 21 luglio 2000¹.

Criteri generali per la segnalazione dei dati aggregati prevista dall'art. 5, comma 10, del [D.L. 3 maggio 1991, n. 143](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 luglio 1991, n. 197](#), sostituito dall'art. 4 del [D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153](#).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il [decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 luglio 1991, n. 197](#), recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»;

Visto l'art. 5, comma 10, del [decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 luglio 1991, n. 197](#), sostituito dall'art. 4 del [decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153](#);

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del [decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 luglio 1991, n. 197](#);

Visto il proprio decreto 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, concernente modalità di acquisizione e archiviazione dei dati nonché *standards* e compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del [decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 febbraio 1980, n. 15](#), come sostituito dall'art. 30, comma 1, della [legge 19 marzo 1990, n. 55](#), e da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del [decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 luglio 1991, n. 197](#);

Visto il proprio decreto 7 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1992, recante le modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 10, del [decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 luglio 1991, n. 197](#), come sostituito dall'art. 4 del [decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153](#), il Ministro del tesoro determina i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, mentre l'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di tali criteri generali, stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare;

Decreta:

1. 1. Per consentire di effettuare analisi dei dati aggregati allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio, gli intermediari abilitati di cui all'art. 4 del [decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 luglio 1991, n. 197](#), devono segnalare all'Ufficio

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 agosto 2000, n. 198.

italiano dei cambi i dati raccolti, ai sensi della stessa [legge 5 luglio 1991, n. 197](#), aggregati secondo i criteri generali di cui all'art. 2.

2. 1. L'Ufficio italiano dei cambi provvede a classificare le operazioni secondo una logica economico-finanziaria atta a garantire una omogeneità degli aggregati.

2. La classificazione va effettuata tenendo conto dell'evoluzione dei mercati finanziari con particolare attenzione agli strumenti di finanza innovativa o a nuovi mezzi di pagamento.

3. La classificazione deve tenere presente che l'introduzione dell'euro comporterà nel 2002 la sostituzione delle banconote dei paesi dell'area euro con biglietti denominati in euro.

4. Le analisi devono essere condotte anche in coerenza con quanto previsto nell'art. 3, comma 4, lettera *d*), del [decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 luglio 1991, n. 197](#), sostituito dall'art. 1 del [decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153](#).

3. 1. L'Ufficio italiano dei cambi stabilisce, con propria circolare, i criteri e le modalità di aggregazione, gli attributi informativi, il contenuto e la codifica di ciascuna delle voci, i criteri di raccordo con i dati registrati all'interno dell'archivio unico, di cui all'art. 2 del [decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 luglio 1991, n. 197](#), nonché gli *standards* tecnici e i tracciati *records*.

2. La circolare deve essere emanata dall'Ufficio italiano dei cambi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Anche la circolare dell'Ufficio italiano dei cambi deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

4. 1. I dati devono essere inoltrati all'Ufficio italiano dei cambi su base mensile entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello di riferimento.

5. 1. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 2:

a) il decreto 7 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1992, recante le modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali;

b) ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

2. Il rinvio alle disposizioni abrogate, fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e della circolare ivi prevista.

3. Le disposizioni, emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite, continuano ad essere applicate fino al 31 dicembre 2000².

6. 1. Il presente decreto e le disposizioni attuative contenute nella circolare dell'Ufficio italiano dei cambi si applicano a partire dalle segnalazioni riferite al mese di gennaio 2001, da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi entro la seconda decade di marzo 2001³.

² Comma così sostituito dall'art. 1, [D.M. 24 ottobre 2000](#) (Gazz. Uff. 28 ottobre 2000, n. 253).

³ Comma così sostituito dall'art. 1, [D.M. 24 ottobre 2000](#) (Gazz. Uff. 28 ottobre 2000, n. 253).